

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 964

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIOTTI, DI GIESI, BANDIERA, MORO DINO**

*Presentata il 21 dicembre 1976*

**Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue lo scopo di completare l'intervento legislativo nei confronti dell'Ente La Biennale di Venezia, apportando alcuni urgenti correttivi alle norme del nuovo statuto, ove le stesse sono risultate manchevoli; e, in pari tempo, di provvedere a riequilibrare il finanziamento assegnato, onde consentire a questa primaria Istituzione culturale il conseguimento dei fini che la riforma democratica gli ha destinato.

La esperienza dell'anno intercorso offre un giudizio positivo sulle possibilità dell'Ente nella sua nuova impostazione, che sono realizzabili purché si provveda con urgenza alla copertura finanziaria.

Per valutare questa esperienza è utile riassumere quanto nel 1976 l'Ente si era proposto di fare, e quali siano stati i risultati che il programma prefisso ha conseguito. E al riguardo sono significative le considerazioni che il Presidente della Biennale, Carlo Ripa di Meana, ha recentemente espresso al consiglio di amministrazione, quale relazione definita « morale e politica » sulle manifestazioni 1976.

Il programma, appena concluso, ha indubbiamente rappresentato l'approdo del

lungo rodaggio, attraverso il quale la nuova Biennale è venuta acquistando la sua fisionomia; ed ha avuto un successo, testimoniato dalle elevatissime presenze (oltre un milione, un « tetto » mai raggiunto in precedenza), dall'interesse della critica, dalla attenzione della stampa italiana e straniera; dal che può ritenersi che la formula prefigurata dal Parlamento nel 1973 si è rivelata, dunque, vitale. Lo scopo di trasformare una esposizione d'arte, una mostra cinematografica, due festival per il teatro e la musica, in una sede viva di incontri e di scontri culturali, di raffronto di esperienze, di intreccio tra forme artistiche diverse, di raccordo fra queste e il contesto sociale, anche se non è stato perseguito in modo perfetto, ha dimostrato ampiamente di essere perseguibile.

Questo basta a premiare la fatica di quanti in questi anni si sono dedicati alla traduzione operativa di quella originaria intuizione del Parlamento.

L'originalità della nuova Biennale non è stata soltanto nella sua impostazione culturale, ma anche nel modello organizzativo; e merita anzitutto sottolineare il nesso strettissimo che ha dimostrato di esistere tra le due entità. Il modello organiz-

zativo, infatti, è stato probabilmente determinante nel consentire i risultati raggiunti sul piano culturale; ed esso era un modello intenzionalmente innovativo, che non trova riscontro nel panorama pur variegato degli enti pubblici preesistenti. Nella Biennale si sono fatti confluire gli interessi e le voci di una pluralità di istituzioni — lo Stato, la Regione, il comune, le confederazioni sindacali, gli organismi culturali — e proprio per questo le si è conferita una particolare autonomia; tale da escludere la strumentalità all'una e all'altra delle istanze in essa rappresentate. E non è casuale che la Biennale non sia stata sottoposta alla vigilanza di alcun Ministero, che essa sia in relazione diretta con la Presidenza del Consiglio, che quest'ultima abbia un rapporto di collaborazione informativa, e non di sovraordinazione tutoria, con gli organi della Biennale medesima.

Quanto a questi, i medesimi sono stati congegnati facendo perno sul Consiglio direttivo, con una formula che sarebbe ingiusto definire assembleare; ma che ha correttamente identificato nell'organo rappresentativo la sede nella quale ci si doveva confrontare per la impostazione e la gestione dei programmi. Non dunque un Consiglio di amministrazione, cassa di risonanza di decisioni prese altrove, ma un organo che diffonde su tutte le istanze rappresentate nella Biennale l'impegno e la responsabilità delle decisioni.

Anche l'ordinamento interno era nuovo, nell'elastico intersecarsi di uffici affidati a personale dipendente, con commissioni e gruppi incaricati alla conduzione, permanente ma non trasformata in rapporto di impiego, di persone radicate nei rispettivi ambiti culturali. Rapporto di particolare autonomia nei confronti dello Stato, collegialità di direzione e apertura non burocratica della gestione, sono stati dunque i caratteri istituzionali salienti della nuova Biennale. A ciascuno di essi e al loro insieme si devono la originalità e la funzionalità del modello che nella Biennale ha preso a realizzarsi; modello che la esperienza suggerisce di perfezionare, non di mutarlo, e di salvaguardarlo, caso mai, dalle distorsioni che potrebbe subire, ove, delle normative sopravvenute (ci si riferisce alla disciplina generale del parastato), si dessero interpretazioni burocratiche, non consapevoli della specificità che esso possiede.

In questa prospettiva possono offrirsi, in riferimento a ciascuno dei tre elementi del modello, alcune riflessioni sulla esperienza trascorsa, per segnalare i limiti e i rischi di disfunzione che essa ha messo in luce.

La configurazione della Biennale, come ente a particolare autonomia, ha avuto bisogno di una sperimentazione che non è stata facile, ma che è riuscita da ultimo a generare un soddisfacente equilibrio. La tentazione della vigilanza atto per atto e della osservazione minuta non poteva non manifestarsi negli organi preposti al controllo ed abituati ad esercitarlo in tal modo. Dall'altra parte, la stessa Biennale ha dovuto cercare un giusto punto di incontro fra le proprie esigenze operative e la responsabile collaborazione con i suoi controllori. E a questa collaborazione si è giunti, ed è auspicabile che si possa mantenere, innestando senza traumi sulla disciplina specifica del 1973, quella generale del parastato. Quest'ultima, non contempla neppure la ipotesi di enti non sottoposti a un qualche Ministero vigilante e del Ministero vigilante fa un occhiuto censore delle deliberazioni che per raccomandata — essa dice — gli si devono inviare.

In sede interpretativa si può prender atto che per la Biennale è la Presidenza del Consiglio l'organo corrispondente a quello che per altri è il Ministero vigilante; e che le sue prerogative di autonomia siano salvaguardabili, nelle loro caratteristiche, attraverso le disposizioni della stessa legge n. 70, che fanno salve le norme già in vigore, ad esempio, « per la approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti » (articolo 30). In caso contrario, si dubita che la natura della Biennale, proiezione di interessi non solo dello Stato, ma anche degli altri enti territoriali di governo e della società stessa nelle sue articolazioni sindacali e culturali, potrebbe rimanere fedele a questa più larga rappresentatività.

La direzione dell'ente imperniata sul consiglio direttivo ha sortito effetti soddisfacenti. La varietà stessa dei fronti su cui la nuova Biennale è chiamata ad impegnarsi imponeva (ad evitare dispersive tendenze centrifughe) che i programmi venissero impostati e seguiti da una unitaria e autorevole sede collegiale. La formula ha dato luogo tuttavia a taluni inconvenienti, ai quali in parte si è potuto rimediare, grazie anche alla responsabile collaborazione de-

gli organi addetti al controllo, ma alcuni sono rimasti problemi aperti. È stato in parte rimediabile l'affollamento di competenze di cui il consiglio è stato investito dalla legge, la quale, affidandogli ogni potestà deliberativa, non gli ha consentito di dedicarsi alle deliberazioni di impostazione e di indirizzo, e lo ha costretto ad impegnarsi anche in minuti adempimenti gestionali. In più occasioni, il consiglio ha ritagliato all'interno delle proprie deliberazioni momenti attuativi che ha delegato al presidente; e questa prassi è stata convalidata dagli organi di controllo. Si tratta, tuttavia, di un espediente non risolutivo, che da un lato non fa venir meno l'esigenza di ripetute, e a volte anche improvvise (e quindi difficili), convocazioni, ogniqualvolta si presenti una situazione di urgenza alla quale il presidente (a differenza di quanto accade per la generalità degli altri enti) non può provvedere da solo con la necessaria tempestività; dall'altro non esclude che si debba comunque impegnare il consiglio sui problemi minori, dei quali esso deve poi sbarazzarsi con il ritaglio delle deleghe attuative.

Si aggiunga, inoltre, che esistono settori in ordine ai quali il consiglio è tenuto a intervenire con deliberazioni di dettaglio, anche quando potrebbe essere più funzionale, e più rispondente alla sua indole, l'esercizio da parte sua di una potestà regolamentare e di indirizzo. È il caso dei rapporti con le nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente e, in genere, della partecipazione alle manifestazioni medesime; materia nella quale il consiglio direttivo deve, per legge, provvedere, facendosi carico esso dei singoli inviti.

Si cumula, con questo inconveniente, quello che è scaturito dalla disciplina del *quorum*, per la validità delle sedute, vale a dire i due terzi dei componenti. È un *quorum* eccezionalmente elevato, che di certo ha una sua ragion d'essere nelle caratteristiche prima descritte del modello della Biennale. Questa, infatti, non sarebbe il crogiolo che vuol essere, se non fosse non solo previsto, ma anche garantito, il più ampio concorso delle istanze in essa rappresentate, alle decisioni che vi si adottano. Il principio, però, corre il rischio di diventare paralizzante, se esplicito con troppo rigore. Come può essere operativo un organo sovraccarico di incombenze, necessitato a riunirsi con frequenza superiore al normale ed inabilitato a farlo ove non sia-

no presenti i due terzi dei suoi componenti.

Alla luce della esperienza si impone qui una attenta riconsiderazione dei modi più opportuni per perseguire il fine che la legge voleva raggiungere. E c'è da chiedersi se lo scopo di garantire pregiudizialmente la determinante presenza di tutte le istanze coinvolte non rimarrebbe ugualmente assicurata ove, nel caso di assenze di talune fra queste (e, quindi, non per prevaricazione altrui, ma per loro volontà) venisse consentito al consiglio di riunirsi egualmente, ad esempio in seconda convocazione, senza mai scendere tuttavia al di sotto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Si tratta — come si vede — di disfunzioni che, pur avendo una loro rilevanza e meritando la attenzione di chi può porvi rimedio, non inficiano la impalcatura complessiva; e non smentiscono, perciò, l'orientamento che si è voluto affermare di dar vita ad una organizzazione di vertice, capace di dirigere realmente l'ente e non di costituirne una pleonastica sovrastruttura.

Sotto questo profilo, c'è da domandarsi se la legge non sia stata troppo rigida, e in fondo contraddittoria con se stessa, nell'escludere ogni continuità ed imponendo il ricambio totale dei consiglieri allo scadere di ciascun quadriennio. In tal modo si disperde, infatti, un patrimonio che non appartiene soltanto alle persone dei consiglieri scaduti, ma rappresenta anche un avviamento dello stesso Ente, che questo dovrà faticosamente ricostituire nel quadriennio successivo, vedendoselo puntualmente azzerato ogni volta che la ricostituzione sarà intervenuta. È fuori discussione il principio della non sclerotizzazione negli incarichi pubblici e del resto lo si trova affermato nella stessa legge n. 70, laddove questa prevede che i Consigli di amministrazione degli enti da essa regolati possono essere confermati una sola volta (articolo 32). Ma è certo che in questa sua più recente e generale formulazione, il principio sembra più ponderato di quanto non fosse nella legge del 1973, relativa alla Biennale.

Per quanto riguarda l'ordinamento di lavoro, può definirsi soddisfacente la prova fornita dalla articolata utilizzazione di personale dipendente per gli uffici e di collaborazioni permanenti per la guida delle Commissioni. Se qualche neo è emerso, questo ha riguardato la difficoltà di pren-

dere atto della innovazione così introdotta dalla legge; la quale ha prefigurato nei direttori di settore un personale diverso tanto da quello inquadrato nei ruoli e legato all'Ente da un rapporto di impiego, quanto, all'opposto, dai tradizionali e discontinui consulenti esterni. Ciò comportava che i direttori non venissero assimilati al personale di ruolo (posizione che diventerebbe preclusiva della possibilità di conquistare ad esperienze nella Biennale le persone qualificate, e radicate altrove, di cui invece ci si è potuti avvalere) e che, d'altra parte, ai direttori si imponesse una disciplina di lavoro meno evanescente di quella dei consulenti. Questa peculiare posizione intermedia merita di essere mantenuta ed eventualmente messa a fuoco con maggiore nitore, evitando, fra l'altro, che dalla legge n. 70 sul parastato si tragga il non necessario stimolo a squilibrarla in direzioni dannosamente burocratiche.

L'assetto degli uffici potrà presto essere nel complesso rispondente alle aspettative. Di più forse si poteva realizzare con l'Archivio storico delle arti contemporanee, che era stato previsto dalla legge come uno strumento utile non solo a conservare, ma anche a far circolare, riprodotti, i materiali acquisiti dalla Biennale, nello spirito complessivo a questa assegnato. Una disciplina meno rigida di quella imposta dall'articolo 22 della vigente legge 26 luglio 1973, n. 438, avrebbe facilitato il perseguimento di questa seconda finalità, che è rimasta invece tarpata da quella impostazione arcirigorosa e in parte irrealistica.

Il problema finanziario è il più pressante; e di esso si tratta pur nella consapevolezza delle gravi difficoltà che ha di fronte il Paese e dei rigorosi criteri che per conseguenza si stanno giustamente imponendo alla spesa pubblica, ma con la serena convinzione, d'altra parte, di parlare a nome di una realtà viva ed importante per la cultura non solo italiana.

La Biennale non dispone di risorse sufficienti a programmare il proprio futuro, a programmare la stessa attività del prossimo anno. E ci si trova di fronte alla alternativa o di disperdere il lavoro sin qui fatto, riducendo l'Ente ad una piccola burocrazia intenta a salvare la propria remunerazione, o di lanciarsi irresponsabilmente sulla via del disavanzo. La giovane Biennale non si deve trovare a scegliere fra queste due alternative; anche perché,

in tempi sia pure diversi, portano entrambe al medesimo risultato. La prima cancellerebbe subito l'esperienza sin qui costruita, la seconda rinvierebbe soltanto il giorno del rendiconto, rendendo nel frattempo più pesanti i conti che allora si dovrebbero saldare.

La Biennale non può uscire da sola da questo dilemma. E si deve assolutamente evitare il suo avvitemento nella spirale che ha travolto tante altre gestioni, sprofondandole in una costosa paralisi.

\* \* \*

Per valutare correttamente le impostazioni del programma testè concluso, il suo svolgimento e i suoi risultati, si deve partire dalla considerazione che il 1976 è stato da tutti considerato decisivo per il riformato corso dell'ente e per ogni suo sviluppo seguente; in altre parole, o il passaggio verso il consolidamento definitivo della nuova formula o la sua bruciante sconfitta alla prova dei fatti.

È stato, quindi, un anno in cui il consiglio direttivo, i settori di attività, i gruppi di lavoro, l'archivio storico, gli uffici, i servizi e il personale della Biennale hanno impegnato fino in fondo ogni energia e risorsa, tentando il tutto per tutto nella volontà disperata di riuscire.

Se si tiene presente questa condizione generale in cui si è svolto l'intenso anno di attività, si possono spiegare, oltre che un gran numero di importanti risultati, anche alcuni « eccessi », del lavoro durante il 1976: l'urgenza di riannodare a tutti i costi i rapporti internazionali e di disporre per il futuro di un vasto consenso dell'opinione pubblica. E questi due obiettivi hanno fatto sì che il « trattamento » del programma abbia tenuto conto anche di alcune esigenze della tradizione, senza accentuare troppo e sempre il profilo nuovissimo della Biennale.

Per i prossimi due anni — 1977-78 — proprio sulla base del successo internazionale e del consenso di larga parte della opinione pubblica ottenuti nel 1976, si dovrebbero accentuare i caratteri nuovi della Biennale fissati dal piano quadriennale, per consegnare al termine del primo quadriennio l'Istituto radicalmente rinnovato nelle strutture e negli obiettivi, e coraggiosamente all'avanguardia del lavoro culturale nel mondo.

Si deve qui ricordare che i ritardi nell'iter parlamentare delle quattro proposte di legge presentate a partire dal luglio 1975 e nel 1976 per il rifinanziamento hanno costretto, pena la paralisi totale, il discredito e la crisi irreversibile della Biennale, ad approvare e in gran parte avviare il programma 1976 senza una certezza finanziaria alle spalle, che solo nei primi giorni di maggio si è fatta concreta, in misura notevolmente inferiore alle correnti previsioni (per 500 milioni) e con carattere di intervento straordinario a differenza di tutte le proposte di legge avanzate.

Si ritiene, in consuntivo, che il 1976 si caratterizzi come un anno molto positivo per la Biennale, di suo vero sviluppo e ricco di sintomi molto interessanti. E di seguito si possono, schematizzando, indicare gli aspetti positivi più marcati:

a) la condizione di generale e assoluta libertà espressiva che ha ispirato ogni iniziativa e manifestazione della Biennale;

b) la ripresa piena di un rapporto con la cultura internazionale, accompagnato da una larga valutazione positiva proveniente da moltissimi paesi.

In merito è stata apprezzata e seguita in special modo l'iniziativa complessiva della Biennale « progetto Spagna », la quale, ben preparata e ottimamente gestita, ha rappresentato un primo vasto e coraggioso bilancio di quella realtà culturale e politica tanto complessa, dinamica e non schematica;

c) l'afflusso di massa alle manifestazioni della Biennale, di un pubblico in buona parte completamente nuovo che, per la prima volta, ha preso contatto con un programma culturale organico, pubblico con caratteristiche sociali composite, a prevalenza giovanile.

Sulla base delle cifre ufficiali di presenze paganti, e con una valutazione estremamente prudente per le presenze registrate nelle numerose manifestazioni ad ingresso libero, è stato possibile valutare ad oltre un milione i partecipanti alla Biennale 1976 a Venezia, dal 20 luglio alla fine di ottobre 1976; cifra che risulta di ben cinque volte superiore a qualsiasi altra precedente edizione;

d) la ripresa su basi totalmente nuove, cioè correttamente autonome e con attente visite informative, dei rapporti della Biennale di Venezia con il Governo nazionale e, soprattutto, in misura mai prima tanto ampia, con parlamentari di tutti i

partiti democratici, oltre che, con i presidenti delle due assemblee;

e) il programma 1976 ha acceso una discussione ed una polemica internazionale che ancora non si è conclusa, discussione che ha investito alcuni punti cruciali dello stato della cultura e delle sue istituzioni nel mondo.

Le migliaia di articoli e saggi, le diciotto ore di trasmissioni televisive italiane, le ancor più numerose ore di emissioni radiofoniche italiane, i due film documentari ungherese e francese girati autonomamente, le presenze di decine di équipes delle televisioni straniere, l'accredito di migliaia di giornalisti italiani e stranieri, non sono che alcuni dei sintomi di questo dibattito che offre ormai un materiale ricchissimo di ricerca e meditazione;

f) la ampiezza della documentazione prodotta, accanto ad alcune scelte secche di tendenza, per esempio « ambiente come sociale », ha permesso a coloro che si sono impegnati a seguire senza preconcetti il programma B'76 da un lato di guardar dentro, di seguire questa laparatomia sul corpo della attualità artistica nel mondo, dall'altro di porsi in contatto con alcune delle tendenze più radicali e trasgressive in corso in varie parti, a cominciare dal nostro Paese;

g) il successo del programma musica, impostato felicemente e realizzato con grande passione e competenza, e il consenso ampio incontrato da alcune nuove aree di interesse della Biennale, come l'architettura e il design, sono, nel primo caso un ritorno, dopo le prime due edizioni musicali '74-'75 criticate e vulnerabili, un punto di ripresa molto attesa, nel secondo una conferma della giusta linea di sviluppo indicata dal settore arti visive;

h) la pubblicazione tempestiva dei cataloghi, delle prime monografie, di moltissimi materiali di orientamento, del giornale « Libertà al Cile », la realizzazione di una linea grafica assolutamente coerente e unitaria hanno permesso al nostro programma una sua continuità oltre il calendario espositivo, per la prima volta nella storia della Biennale;

i) significativa è la ampiezza delle collaborazioni raggiunte (in modo non formale o soltanto finanziario) nello svolgimento delle manifestazioni 1976, tra le quali, oltre che il Comune di Venezia: il Teatro la Fenice, la Fondazione Cini, l'Istituto di

Architettura di Venezia, il Museo di Ca' Pesaro, il Conservatorio, l'Ateneo veneto, il Palazzo Grassi, la Facoltà di lettere, la Fondazione Rizzoli, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la RAI, la Open University, l'Archivio storico della Resistenza, la Fiera di Milano; e, all'estero, tra i tanti: Deutscher Werkbund, il Festival d'Automne, il Festival d'Avignon, la Fondazione Miro, il BITEF;

l) la richiesta di molte città di presentare a loro spese a Londra, Parigi, Bellinzona, Lugano, New York, Los Angeles, Berlino, Basilea, Barcellona, Zurigo, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Pavia, quasi tutte le mostre della Biennale curate dal settore arti visive e dai gruppi di lavoro per l'informazione e la scuola confermano l'interesse sollevato dalle manifestazioni, ben oltre la curiosità dell'inedito;

m) l'importante risultato di una assolutamente nuova politica patrimoniale della Biennale, che, con l'acquisizione di Ca' Corner della Regina, del fondo di opere donate da artisti di tutti i Paesi e con il dono del Governo finlandese del padiglione di Alvar Aalto, ha portato al proprio attivo nel 1976 non solo alcuni miliardi di valori patrimoniali, ma, prima di tutto, il principio di futuro museale e di attiva iniziativa verso autori, istituti e governi stranieri;

n) la saldatura che si è avuta nel corso dell'estate tra il lavoro della Biennale e gli interessi della città di Venezia, dopo due lunghi anni di perplessità sul nostro esperimento, di larga parte dell'opinione pubblica cittadina; mutamento dell'opinione pubblica media della città, che rappresenta un punto di appoggio molto importante per gli sviluppi futuri organizzativi e finanziari della Biennale.

A conclusione del riepilogo esposto, deve osservarsi che, nel 1976, il peso massimo del programma è stato sostenuto dal settore arti visive, che vi ha fatto fronte con una ammirevole ricchezza di proposte e di spunti e con foga organizzativa travolgente, come grande impegno ha posto il settore cinema e spettacolo televisivo, teso forse più di ogni altro a sottolineare la nuova tendenza dell'Istituto, e più esposto quindi a ritorsioni e polemiche.

Risultati importanti ha conseguito il settore teatro musica, che — nonostante la esiguità di bilancio ed un atteggiamento

schivo e dimesso — ha presentato un programma di enorme interesse, che ha ottenuto, oltre che una partecipazione numerosa di pubblico, anche un consenso di critica italiana e straniera al di là di ogni attesa.

I gruppi di lavoro hanno svolto nel 1976 utile azione, muovendosi in valide direzioni quali: la scuola, i problemi della informazione ed i convegni di verifica e di progetto, secondo la linea del piano quadriennale. In particolare, eccezionale, e destinata ad influenzare il programma del 1977 e 1978, la esperienza pilota per il decentramento, per il momento in corso nella provincia di Venezia, esattamente nel comune di Mirano.

Generosissimo è stato poi lo sforzo che ha impegnato l'archivio storico per l'apertura, ed eccellenti i primi risultati che aspettano con il 1977 un secondo tempo ancor più fervido di conseguimenti positivi.

Fin qui la elencazione di quanto voluto realizzare e realizzato in un solo anno — il 1976 — che si è definito cruciale e determinante per la evoluzione democratica dell'Ente.

In tanto empito, in così vasto fervore di intenti, elementi di debolezza vi sono stati ed errori comunque si sono compiuti; ma ciò era inevitabile. E se si vuole che la iniziativa continui, e che il nuovo statuto dell'Ente — sorto dalla convergenza delle forze politiche e democratiche del Paese — continui a produrre, è necessario ed improcrastinabile — anche per i tempi brevissimi — approvare con urgenza la presente proposta di legge.

La stessa si limita a correggere alcune norme statutarie, non conformi a garantire una utile vitalità dell'Ente, e provvede principalmente a definire un congruo finanziamento, adeguato a consentire l'attuazione del programma 1977 e quelli degli anni futuri.

Ciò si propone, in entità certo considerevole — ma senz'altro corrispondente alla attuazione dei compiti assegnati alla Biennale — in momenti difficili per la economia del Paese, ove ogni austerità è d'obbligo e ogni risparmio è auspicabile; ma vi sono spese che comunque sono indifferibili, e si ritiene che questa sia tra quelle, ove lo sforzo per ricostruire una Biennale, democratica e antifascista, primaria istituzione culturale del Paese, non deve essere vanificato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia è disciplinata dai rispettivi regolamenti adottati dal consiglio direttivo, a norma dell'articolo 2 della presente legge ».

### ART. 2.

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il presidente ed i componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del primo comma dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per il successivo quadriennio nella misura massima di un terzo dei componenti il consiglio stesso ».

### ART. 3.

Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti, e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti stessi ».

### ART. 4.

L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo La Biennale di Venezia, di cui agli articoli 5 lettera *b*), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è fissato, con decorrenza dall'anno 1977, in lire 3.500 milioni, da iscriversi in ragione di 1.500 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e di 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali.

La metà del contributo di cui al precedente comma, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

#### ART. 5.

All'onere annuo di lire 2.500 milioni, derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo 4 della presente legge, si fa fronte per l'anno finanziario 1977, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

#### ART. 6.

La Presidenza del Consiglio dei ministri accerterà la situazione economica e patrimoniale dell'ente, determinando il disavanzo complessivo alla data del 31 dicembre 1976.

Al risanamento del disavanzo sarà provveduto mediante mutuo che l'ente sarà autorizzato a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tale mutuo per capitale, interessi e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.